

Segue verbale d'udienza del 27.11.2019

All'esito della camera di consiglio, il G.I., pronuncia la sentenza che segue, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione facenti parte integrante del presente verbale di causa.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Eloisa Angela Imbesi
ha pronunciato, ai sensi dell'articolo 281 sexies Codice di procedura civile, la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **5781/2013** promossa da:

TEAM TERAMO AMBIENTE SPA (C.F. 00914920673), in persona dell'AD, con il patrocinio dell'avv. Sara DI GIALLUCA , elettivamente domiciliata in Teramo, via Teatro Antico n. 18, presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 07.07.2014

Attrice

Contro



COMUNE DI PIETRACAMELA (C.F. 80005250677), in persona del Sindaco pro-tempore, con il patrocinio degli Avvocati Paolo COSTANZO ed Enrico COSTANZO, elettivamente domiciliato in Teramo, Viale G. Mazzini n. 6, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

Convenuto

OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo

CONCLUSIONI

Come da odierno verbale d'udienza.

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Il presente giudizio prende le mosse dall'opposizione proposta dalla società Team Teramo Ambiente Spa avverso il decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto nei suoi confronti dal Comune di Pietracamela al fine di ottenere il pagamento del credito maturato a titolo di rimborsi afferenti alla spesa sostenuta dall'Ente in ordine al personale comandato presso la società opponente a partire dall'anno 2008 e fino al 30.06.2013, credito quantificato in euro 67.912,70, detratte le somme dovute dall'Amministrazione Comunale per l'attività di smaltimento dei rifiuti effettuata dalla società opponente in ottemperanza alla convenzione sottoscritta in data 30.12.2002 e prorogata, con delibera della Giunta comunale n. 122 del 23.12.2008, agli stessi termini e condizioni di cui alla predetta convenzione del 2002, fino all'affidamento della gestione unica del servizio alla Costituenda Autorità d'Ambito.



In particolare, in relazione al credito oggetto di ingiunzione, il Comune opposto ha evidenziato, in sede di domanda monitoria, come, su richiesta della società opponente, di trasferimento e/o comando di un dipendente comunale presso di essa, lo stesso abbia disposto, con delibera della Giunta comunale n. 4 del 01.02.2003, recepita e fatta propria dalla società opponente con nota n. 146 del 14.02.2003 (confronta doc. nn. 6 e 7 allegati al fascicolo monitorio), il comando del dipendente comunale Alleva Enzo presso la società opponente per l'intera durata del contratto di affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con obbligo assunto dalla società (e rimasto inadempito per la somma oggetto di ingiunzione come sopra specificata ed indicata), di provvedere al rimborso della somma complessiva derivante dalla corresponsione degli stipendi e delle indennità dovuti al lavoratore comandato secondo il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli Enti Locali, nonché dei contributi e degli oneri a qualsiasi titolo pagati dall'Ente in favore del suddetto lavoratore.

La società opponente, nel proporre opposizione, ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo opposto per essere stata la somma ingiunta quantificata sulla base di documentazione (cedolini e schede denominate "costo del personale comandato") di formazione unilaterale, e, quindi di documentazione, non avente valore di idonea prova scritta ai sensi e per gli effetti degli articoli 633 e 634 codice di procedura civile.

In ogni caso, e in relazione alle somme azionate in sede monitoria, la medesima società opponente ha eccepito, in parziale compensazione, crediti dalla stessa maturati, dal 30.06.2013 fino al 30.10.2013 (data di notifica del decreto ingiuntivo quivi opposto), per euro 25.430,30, in conseguenza della gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani affidatole dal Comune opposto con la convenzione in atti del 30.12.2002.

La stessa società ha infine allegato il rientro del dipendente comandato nell'organico dell'Ente comunale opposto (avendo essa comunicato in data 01.07.2013 di non volersi più avvalere dell'opera dello stesso), ed ha, dunque, contestato l'allegazione effettuata, in sede di domanda



monitoria, dal Comune opposto a proposito dell'inevitabile aumento, per il futuro, delle somme dovute da essa società opponente attesa "l'attuale operatività del distacco del dipendente".

Costituitosi, il Comune opposto ha dedotto la non esigibilità delle somme come sopra eccepite in compensazione rilevando che a decorrere dall'1.07.2013 la società opponente, già inadempiente in ordine al rimborso delle somme (azionate in sede monitoria) dovute a titolo di rimborso delle spese inerenti al lavoratore comunale comandato presso di essa (somme la cui quantificazione operata portando in compensazione i crediti maturati fino alla data del 30.06.2013 dalla società opponente nei confronti di esso Comune per il servizio affidato), si sarebbe resa inadempiente sotto altro profilo comunicando, malgrado la prorogata gestione in capo alla stessa del servizio sopra detto, di non volersi più avvalere delle prestazioni lavorative del citato dipendente comunale, il cui comando invece previsto, in virtù della delibera n. 4 del 01.02.2003, per tutta la durata della gestione del servizio per cui è causa da parte della medesima società.

Pertanto, in estrema sintesi e per quanto di interesse, il Comune opposto ha evidenziato, con riferimento al periodo decorrente dal 01.07.2003, di avere legittimamente sospeso il pagamento dei corrispettivi dovuti alla società opponente per il servizio da essa espletato, atteso l'inadempimento dalla medesima posto in essere (adducendo non meglio specificate esigenze organizzative) all'obbligo di provvedere, per tutta la durata di gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, al rimborso degli oneri sostenuti dall'Ente per il personale comandato.

Di qui, a dire del Comune opposto, anche l'impossibilità di ammettere la compensazione eccepita dalla società opponente, o comunque la possibilità, eventualmente, di ammetterla solo all'esito di una delibazione giudiziale in ordine al denunciato, grave, inadempimento contrattuale di cui si discute.

Poste tali premesse, il Comune opposto ha dunque chiesto il rigetto dell'opposizione, avanzando, in via riconvenzionale, domanda volta ad ottenere, previo accertamento del grave inadempimento posto in essere dalla società opponente, la condanna di quest'ultima al rimborso delle somme corrisposte da esso Ente al dipendente comandato presso la medesima società



opponente da 01.07.2013 al 31.01.2014, con accertamento del diritto a percepire, da quest'ultima, il rimborso delle somme da corrispondersi al predetto dipendente fino alla data di cessazione del rapporto contrattuale inter partes, e con condanna della stessa società opponente al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale da quantificarsi nella somma corrispondente agli emolumenti erogati mensilmente dal Comune al dipendente comandato per tutto il periodo di non utilizzazione dello stesso.

La causa, su base esclusivamente documentale, è pervenuta all'odierna udienza, fissata dalla scrivente ai sensi dell'articolo 281 sexies codice di procedura civile, ove è stata discussa come da verbale.

Mette conto preliminarmente osservare, quanto alle contestazioni mosse dall'opponente a proposito dell'asserita mancanza dei presupposti di legge legittimanti l'emissione del decreto ingiuntivo quivi opposto, che, all'esito dell'opposizione, si apre un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, bensì deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con siffatta procedura.

Tanto chiarito, preme osservare, in ogni caso, che le contestazioni mosse da parte opponente si appalesano prive di pregio in considerazione della documentazione depositata dal Comune opposto (ad integrazione di quella depositata in fase monitoria) e di cui ai documenti 9 e 10 allegati al fascicolo di merito del Comune opposto, in alcun modo contestati dall'opponente.

Pertanto, il credito ingiunto, pari alla suddetta somma di euro 67.912,70, può dirsi certo e non adempiuto da parte opponente.



Ciò, invero, anche se si considera, per un verso, il tenore del documento n. 4 allegato al fascicolo monitorio, avente, contrariamente a quanto opinato dalla società opponente, indubbia valenza ricognitiva anche in ordine alle somme oggetto di ingiunzione: ed infatti, con il suddetto documento la società opponente (senza contestazioni di sorta in ordine alle somme richieste in pagamento dal Comune opposto - alla data del 31.01.2013- a titolo di rimborso delle spese sostenute per il personale comandato ed ai periodi di afferenza di tale somme), ha preso atto della compensazione già effettuata dal Comune in ordine alle somme (pari ad euro 64.849,48) che lo stesso avrebbe dovuto corrispondere per l'effettuazione del servizio di raccolta relativo ai periodi ottobre 2011-dicembre 2012 ed ha riconosciuto il debito residuo (ossia al netto delle compensazioni già effettuate) assumendo l'impegno a corrispondere le somme ancora dovute per emolumenti "anche mediante opportune compensazioni"; e, per altro verso, (fermo e pacifico in causa l'inadempimento della società opponente all'obbligo di rimborso assunto, in ordine al sopra indicato dipendente comunale comandato, nei confronti del Comune opposto) se si considera che, aldilà delle contestazioni mosse (in ogni caso generiche in quanto, non ancorate né alla specifica indicazione di diversa somma rispetto a quella ingiunta, né alla specifica indicazione di ragioni idonee a confutare la quantificazione operata dal Comune ed a sconfessare le risultanze di tutta la copiosa documentazione versata in atti a conforto di detta quantificazione), proprio in relazione al credito (per euro 67.912,70) oggetto dell'ingiunzione per cui è causa, la medesima società opponente ha opposto in parziale compensazione il credito per euro 25430,30 di cui sopra si è detto.

Orbene, prima di passare al vaglio in ordine alla domanda riconvenzionale svolta da parte opposta (e di cui la società opponente ha, in sede di prima udienza, di prima memoria ex articolo 183 co 6 codice di procedura civile e, poi, anche in sede di note conclusive, eccepito e ribadito l'inammissibilità invocando le regole proprie del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che, vedendo la parte opposta quale parte attrice in senso sostanziale, escludono, in via generale, che la stessa possa proporre domande riconvenzionali), preme osservare come anche il credito opposto in compensazione dalla società opponente possa dirsi pacifico in causa, detratti, in ogni caso, gli importi (pari ad euro 6.151,20) di cui alle note di credito indicate in comparsa di



costituzione e risposta dal Comune di Pietracamela ed in alcun modo contestate dalla società opponente.

Sicchè, può ritenersi pacifico in causa che il credito opposto in compensazione dalla predetta società opponente e dalla stessa maturato, dal 30.06.2013 fino al 30.10.2013 (data di notifica del decreto ingiuntivo quivi opposto), in conseguenza della gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani affidatole dal Comune opposto con la convenzione in atti del 30.12.2002, ammonti (detratti gli importi di cui alle citate note di credito), a complessivi euro 19.279,10.

Tanto chiarito, preme rilevare come, in sede di prima memoria, parte opponente -evidenziato di avere continuato, nelle more del giudizio, ad erogare il servizio di raccolta e trasporto di rifiuti di cui alla convenzione intercorsa con il Comune opposto e di avere maturato, fino al mese di luglio 2014, un ulteriore credito pari ad euro 52.879,32- ha specificato il quantum della posta creditoria opposta in compensazione indicandolo in euro 72.158,42 (ossia 25.430,30-6151,20+52879,32).

Dal canto suo, il Comune opposto, sempre in sede di prima memoria, dato atto del cessare, a decorrere dalla data del 31.07.2014, del servizio affidato alla società opponente e di cui si è detto, e precisato di avere maturato ulteriori crediti per emolumenti corrisposti al dipendente Enzo Alleva pari ad euro 15.153,31 (in relazione al periodo compreso tra il 01.07.2013 ed il 31.12.2013) e ad euro 16678,83 (in relazione al periodo compreso tra il 01.01.2014 ed il 31.07.2014), ha specificato (sulla base di documentazione versata in atti ed in alcun modo contestata dalla società opponente, salvo quanto si dirà nel prosieguo), il quantum del credito vantato nei confronti della medesima società opponente, tenuto conto anche di quello oggetto di ingiunzione, in euro 100.744,84.

Orbene, dato atto delle superiori specificazioni compiute dalle parti, occorre delibare, attesa la contestazione sul punto svolta dalla società opponente, sull'ammissibilità della domanda riconvenzionale svolta dall' Ente opposto.



In proposito, occorre prendere le mosse dalla qualificazione giuridica della compensazione eccepita dalla società opponente.

In generale, preme rilevare che la disciplina della compensazione giudiziale non è applicabile nella controversia in cui le parti facciano valere contrapposti crediti derivanti dal medesimo contratto, in quanto in detta situazione si richiede un mero accertamento contabile delle rispettive posizioni di dare ed avere inerenti ad un unico rapporto, non riconducibile nell'ambito dell'istituto della compensazione in senso proprio.

Invero, ed anche prendendo le mosse dal suddetto rilievo, l'eccezione di cui si discute, attraverso la quale la società opponente ha inteso neutralizzare la pretesa creditoria dell'Ente opposto, fatta oggetto dell'ingiunzione per cui è causa, appare connotarsi, giuridicamente, alla stregua non di una domanda riconvenzionale, bensì (al più, e volendo ammettere che nella specie si possa discutere di compensazione in senso proprio) di un'eccezione riconvenzionale.

Com'è noto, infatti, attraverso l'eccezione riconvenzionale sono introdotte richieste che, restando nell'ambito della difesa, ampliano il tema della controversia ma solo al fine di conseguire la reiezione della domanda contrapposta, dato che al diritto fatto valere dall'attore viene opposto un diritto idoneo a paralizzarlo, mentre con la vera e propria domanda riconvenzionale il convenuto, traendo occasione da quella avanzata nei suoi confronti, chiede un provvedimento giudiziale a sé favorevole che gli attribuisca beni determinati in contrapposizione a quelli richiesti con la domanda principale.

Alla stregua della qualificazione della compensazione eccepita dalla società opponente quale eccezione riconvenzionale volta a paralizzare il diritto di credito dell'ente opposto, deve, pertanto, ritenersi l'inammissibilità della domanda risarcitoria svolta da quest'ultimo la quale integra evidentemente una domanda riconvenzionale la cui proposizione, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è consentita al creditore opposto, attore in senso sostanziale, solo laddove, per effetto di una domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si venga



a trovare a propria volta in una posizione processuale di convenuto, cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova e più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione eventuale di una reconventio reconventionis (si veda, tra le più recenti, Cass. 5415/2019).

Deve invece ritenersi ammissibile l'eccezione di inadempimento svolta dal Comune opposto nella misura in cui la stessa si inquadri, a sua volta, quale eccezione riconvenzionale, tesa a paralizzare l'operatività della (eccezione riconvenzionale di) compensazione svolta dalla società opponente.

A ben vedere, così inquadrati giuridicamente i profili di indagine posti dalla presente controversia, occorre dunque accertare se quanto eccepito dal Comune opposto sia effettivamente idoneo a neutralizzare l'operatività della compensazione eccepita dalla società opponente.

Al quesito non può che darsi risposta negativa.

Al riguardo, devono anzitutto svolgersi alcune considerazioni in merito alla portata dell'inadempimento contestato alla società opponente.

Ora, mette conto chiarire che, contrariamente a quanto opinato dalla società opponente in sede di note conclusive, la scrivente, pur avendo utilizzato (nell'ordinanza resa in ordine alla richiesta ex articolo 648 codice di procedura civile avanzata dall'ente opposto) l'espressione "distacco" (in luogo di quella "comando") non ha inteso in alcun modo disquisire o prendere posizione in merito alla configurazione giuridica della fattispecie intercorsa nella specie con riguardo al dipendente comunale Enzo Alleva.

Donde le considerazioni svolte (in sede di note conclusive) dalla medesima società opponente facendo leva su una pretesa avvenuta qualificazione giudiziale di detta fattispecie quale



“distacco” (la quale porterebbe a far ritenere che il trasferimento del più volte citato dipendente comunale presso la società opponente sia avvenuto in aderenza a specifici interessi ed esigenze dell’originario datore di lavoro e, dunque, a far escludere la sussistenza dell’ inadempimento contestato dall’Ente opposto), appaiono prive di pregio, tanto più ove si consideri che, dall’esame della documentazione in atti, emergono elementi sintomatici del ricorrere di una ipotesi di comando.

Si allude in particolare, alla delibera della Giunta comunale n. 4 del 01.02.2003, recepita e fatta propria dalla società opponente con nota n. 146 del 14.02.2003 -confronta doc. nn. 6 e 7 allegati al fascicolo monitorio- con la quale è stato disposto il comando del dipendente comunale Alleva Enzo presso la società opponente per l’intera durata del contratto di affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (con obbligo assunto dalla medesima società di provvedere al rimborso della somma complessiva derivante dalla corresponsione degli stipendi e delle indennità dovuti al lavoratore comandato secondo il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli Enti Locali, nonché dei contributi e degli oneri a qualsiasi titolo pagati dall’Ente in favore del suddetto lavoratore), e dalla quale emerge, altresì ed ai fini che qui interessano, come il distacco del suddetto lavoratore sia stato sollecitato e richiesto dalla stessa società opponente (senza condizioni di sorta).

Per cui, se da un lato emerge pacificamente una caratteristica propria del comando, e cioè che l’inserimento del suddetto dipendente nell’organizzazione della società opponente è avvenuto (com’è dato anche evincere dalla qualifica rivestita dal citato lavoratore: id est quella di autista peraltro, già addetto, presso l’Ente, al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani-) nell’interesse della suddetta ed in virtù di una esigenza organizzativa della medesima e non dell’originario datore di lavoro (nella specie, il Comune di Pietracamela); per altro verso non emerge, a confutazione della sussistenza, nella specie, di un comando, che il potere direttivo e di determinare la cessazione del trasferimento sia rimasto in capo al datore di lavoro originario (perché solo in tal caso avrebbe invece potuto concludersi per la sussistenza di un distacco).

Tanto chiarito, mette conto rilevare come non sia revocabile in dubbio che la società opponente si sia resa inadempiente tanto sotto il profilo del mancato rimborso degli emolumenti corrisposti



dall'Ente opposto al lavoratore presso di essa comandato (e oggetto di ingiunzione), quanto nel sottrarsi, malgrado la prorogata gestione in capo alla stessa del servizio affidatole, alla presa in carico del citato dipendente comunale, il cui comando invece previsto, in virtù della delibera n. 4 del 01.02.2003, (giòva ripetere, recepita dalla società opponente senza contestazioni di sorta: si veda documento n. 7 allegato al fascicolo monitorio, già citato) per tutta la durata della gestione del servizio per cui è causa da parte della medesima società.

Tuttavia, l'inadempimento di cui si tratta, contrariamente a quanto opinato dal Comune opposto, è inidoneo a neutralizzare l'operatività della compensazione eccepita dalla società opponente, in quanto, come correttamente osservato da quest'ultima, il credito opposto in compensazione attiene all'erogazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani il quale non è astretto da un diretto vincolo sinallagmatico con le prestazioni che il Comune opposto lamenta come inadempite, pur inserendosi quest'ultime nel contesto del medesimo rapporto contrattuale.

In altri termini, le descritte inadempienze sono ben lungi dall'aver alterato l'equilibrio sinallagmatico del contratto avente ad oggetto l'affidamento alla società opponente del più volte citato servizio di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani, afferendo a prestazioni che lo hanno, per così dire, solo lambito, e che, seppure rimaste inadempite, non hanno di fatto sconvolto l'assetto di interessi sotteso al citato contratto (che è quello che rileva ai fini che qui interessano), avendo la società opponente pacificamente e compiutamente erogato il servizio affidatole ed il Comune opposto pacificamente beneficiato di tale servizio.

In questa prospettiva, pertanto, deve senz'altro ammettersi la compensazione eccepita dalla società opponente non potendo l'inadempimento a quest'ultima contestato (concernente prestazioni assunte a latere del rapporto contrattuale intercorso con il Comune opposto e per questo rimaste esterne rispetto all'economia complessiva, e, dunque, alla natura ed alle finalità, di detto rapporto) neutralizzare il diritto al compenso maturato dalla suddetta per avere dato puntuale esecuzione agli impegni assunti in relazione al servizio affidatole, con ciò soddisfacendo l'interesse dell'Ente all'esatta e tempestiva prestazione.



Orbene, in virtù di quanto sopra già evidenziato sul punto, il credito opposto in compensazione dalla società opponente, tenuto conto delle specificazioni, anche temporali, dalla stessa effettuate in sede di prima memoria, ammonta a complessivi euro 72.158,42.

In proposito deve rilevarsi come le contestazioni mosse (peraltro solo in sede di note conclusive) dal Comune opposto circa l'inattendibilità di tale quantificazione (in quanto non sarebbero state specificamente indicate le fatture la cui somma tale da generare l'ulteriore credito per euro 52.879,32 maturato dalla società opponente fino al mese di luglio 2014), si appalesino prive di pregio avendo la società opponente versato in atti (in allegato alla seconda memoria) plurime fatture, il cui invio a mezzo pec (allegato dalla medesima società opponente) e la cui ricezione in alcun modo contestata dal Comune opposto.

Del resto, a conforto della infondatezza e genericità delle contestazioni mosse dal Comune opposto, deve rilevarsi, per un verso, che quest'ultimo ha, per sua stessa allegazione, sospeso, a decorrere dal 01.07.2013, il pagamento dei corrispettivi maturati dalla controparte per l'espletamento del servizio alla stessa convenzionalmente affidato, e, per altro verso, che (fermo restando che sarebbe stato onere del Comune individuare specificamente, indicandone le ragioni, le fatture eventualmente afferenti ad importi non dovuti), il suddetto credito di euro 52.879,32 ben può ritenersi ricompreso nella complessiva sommatoria delle fatture di cui si è detto (anche detratte quelle afferenti a periodi anteriori al mese di luglio del 2013, nonché quelle per così dire "doppiate", ossia recanti importi analoghi per periodi coincidenti).

Quanto, invece al credito vantato dal Comune opposto e che, secondo quanto dallo stesso specificato in sede prima memoria, ammonterebbe, tenuto conto anche di quello oggetto di ingiunzione, ad euro 100.744,84, (avendo esso maturato ulteriori crediti per emolumenti corrisposti al dipendente Enzo Alleva pari ad euro 15.153,31 -in relazione al periodo compreso tra il 01.07.2013 ed il 31.12.2013- e ad euro 16.678,83 -in relazione al periodo compreso tra il 01.01.2014 ed il 31.07.2014-), la scrivente ritiene di condividere le contestazioni svolte dalla società opponente con riferimento ai predetti ulteriori crediti per euro 15.153,31 e per euro



16.678,83, atteso che è pacifico in causa come, a decorrere dal 01.07.2013, il più volte citato dipendente sia stato “estromesso” dalla organizzazione della società opponente che, pertanto, non si è più avvalsa delle relative prestazioni.

Ed invero, non risultando in atti alcun riscontro in ordine a quanto genericamente allegato dal Comune opposto a proposito delle difficoltà incontrate nel ricollocare il suddetto dipendente è da ritenere, ragionevolmente, che, a decorrere dal 01.07.2013, il medesimo ente sia tornato ad avvalersi in proprio delle prestazioni del dipendente di cui si tratta.

In definitiva, ferme tutte le superiori considerazioni, operata la compensazione tra il credito vantato dalla società opponente (pari ad euro 72.158,42) e quello vantato dal Comune opposto (pari ad euro 67.912,70), residua un credito, a favore della società opponente, di euro 4.245,72 .

Il decreto ingiuntivo opposto deve pertanto essere integralmente revocato (fermo il diritto della società opponente al recupero della suddetta somma di euro 4245,72, in relazione alla quale la medesima società non ha, in questa sede, avanzato alcuna specifica domanda: confronta le conclusioni dalla suddetta rassegnate in sede di prima memoria ex articolo 183 co 6 codice di procedura civile e poi richiamate in sede di note conclusive autorizzate).

Ogni altra delibazione è assorbita.

Le spese di lite seguono la soccombenza del Comune opposto e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, razione temporis applicabile, avendo a mente, in relazione allo scaglione di valore proprio della causa, un valore prossimo a quelli medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria del giudizio.

P.Q.M.



Definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, assorbita o respinta,

- accoglie l'opposizione per le ragioni di cui in parte motiva;

per l'effetto,

- revoca integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di danni avanzata dal Comune opposto;
- condanna il Comune opposto, al pagamento in favore della società opponente, delle spese di lite che si liquidano in euro 348,67 per esborsi ed euro 13430,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e oltre Iva e Cpa, se dovute come per legge.

Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del 27.11.2019

IL GIUDICE

Dott.ssa Eloisa Angela IMBESI

